

* * *

ACCADEMIA DI MONTEFALCO

PER LA STORIA, L'ARTE E LA CULTURA LOCALE

* * *

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE, EMBLEMA E SEDE DELL'ACCADEMIA

1. E' costituita un'Associazione culturale ONLUS denominata "ACCADEMIA DI MONTEFALCO PER LA STORIA, L'ARTE E LA CULTURA LOCALE".

2. L'emblema dell'Accademia è costituito dall'antico stemma del Comune di Montefalco, il quale presenta, oltre al falco su sei monti, a sinistra le Chiavi pontificie e a destra la Tiara pontificia recante intorno il motto latino "CASTRUM COCORONI NUNC CIVITAS MONTISFALCONIS".

3. **L'Accademia ha sede a Montefalco.**

Art. 2

FINALITÀ

1. L'Accademia non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente **la tutela, la promozione e la valorizzazione** del patrimonio storico, artistico, archivistico, culturale ed ambientale di Montefalco, **nelle più articolate modalità di conservazione, sviluppo, diffusione e conoscenza del medesimo, ai sensi e per gli effetti della legge 1.6.1939 n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso il d.lgs. 29.10.1999 n. 490 -**.

2. Tale **finalità verrà perseguita** attraverso la promozione e la realizzazione di **mostre, convegni, seminari, giornate di studio, pubblicazioni, conferenze e dibattiti, mostre di pittura, fotografia, bibliografia, fonti documentarie e archivistiche, musicologia, e attraverso collaborazioni e intese con altre Accademie, Associazioni, Fondazioni, Enti, Università e Centri studi,**

che svolgano attività culturale o di promozione e diffusione degli studi e delle tradizioni locali.

3. Costituirà in ogni caso oggetto delle attività dell'Accademia lo studio, la divulgazione e la diffusione di tutte le molteplici manifestazioni ed espressioni storiche, artistiche e devozionali connesse alla vita e al culto di S. Chiara di Montefalco; l'Accademia, eserciterà inoltre, con particolare attenzione, la promozione delle attività del Museo di Montefalco, presso la Chiesa monumentale di San Francesco; sarà infine oggetto delle attività dell'Accademia la valorizzazione di tutti gli elementi monumentali, storici, artistici, architettonici, pittorici, archivistici e paesaggistici - e comunque degni di essere tutelati o valorizzati - relativi alla città di Montefalco, con particolare riferimento alle eventuali necessità o emergenze che si dovessero presentare.

4. Nel perseguimento di tali finalità l'Accademia curerà la pubblicazione di un BOLLETTINO periodico con il proposito di diffondere gli studi e le ricerche di storia e cultura locale, così allacciando e mantenendo i contatti con i montefalchesi non più residenti e con tutti coloro che si sentono particolarmente legati alla Città e alle sue tradizioni.

5. L'Accademia promuoverà e svilupperà infine ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente pertinente le attività di cui ai commi precedenti, che costituiscono esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

6. Sono estranee alle finalità dell'Accademia - e sono quindi vietate - tutte le attività diverse da quelle sopraelencate, a meno che alle stesse non siano direttamente connesse.

Art. 3

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Il patrimonio dell'Accademia è costituito **da contributi associativi, volontari**, di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici o privati **di qualsiasi tipo**.

2. Il fondo patrimoniale dell'Accademia è costituito in **Euro 1.000**, che potrà essere incrementato **da ulteriori donazioni volontarie**, legati, lasciti ed elargizioni a tale scopo destinate; **l'Accademia potrà ricevere apporti economici di qualunque tipo – ivi compresi beni, anche immobili, dati in uso o in comodato - da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché da Enti locali in generale e dal Comune di Montefalco in particolare.**

3. Il fondo patrimoniale dell'Accademia potrà essere costituito anche da **proventi straordinari ed eccezionali provenienti dall'attività comunque svolta.**

4. **Al Consiglio direttivo – nella persona del Presidente - spetta la gestione del patrimonio dell'Accademia.**

5. **E' fatto divieto agli organi dell'Accademia distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.**

6. **L'Accademia ha in ogni caso l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

Art. 4

ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Accademia persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, **residenti o non residenti**, che condividano le finalità di cui all'art. 2.

2. **Il Presidente dell'Accademia propone al Consiglio direttivo l'ammissione di nuovi associati; il Consiglio direttivo – previo sommario esame del profilo del candidato – ne delibera l'ammissione; il provvedimento di ammissione viene sottoscritto dal Presidente dell'Accademia e viene comunicato alla prima successiva Assemblea degli associati.**

3. **L'efficacia della nomina è subordinata all'impegno del nuovo associato di perseguire le finalità di cui all'art. 2 e di osservare le regole del presente Statuto, nonché al versamento di un contributo volontario, non inferiore ad un importo minimo stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio direttivo.**

4. **L'associato concorre alla vita dell'Accademia nelle modalità e nelle forme previste dal presente Statuto; il suo apporto è volontaristico e non oggetto di specifica remunerazione da parte dell'Associazione, salvo nei casi particolari stabiliti dal Consiglio direttivo.**

5. **La partecipazione alla vita associativa dell'Ente non può essere temporanea; salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, la qualifica di associato dell'Accademia è infatti personale e a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, che sarà esercitato attraverso lettera raccomandata ar, indirizzata al Presidente dell'Accademia; il recesso dall'Accademia non è sottoposto ad accettazione alcuna da parte degli organi della stessa.**

6. **L'eventuale contributo versato è strettamente personale e, come tale, intrasmissibile e non ripetibile.**

7. **Gli associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo; peraltro, solo l'associato di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.**

8. Gli associati si distinguono in:

- **Accademici ordinari:** sono tutti coloro che vengono **nominati con il provvedimento di ammissione del Consiglio direttivo ai sensi del precedente comma 2.**
- **Accademici onorari:** sono coloro che vengono nominati dal Consiglio direttivo per riconosciuti meriti culturali o scientifici, **per particolari benemerienze verso Montefalco** e per contributi di notevole qualità all'attività accademica; **gli Accademici onorari** sono iscritti in un apposito Albo e possono essere chiamati a far parte di Comitati scientifici, Commissioni, Centri studi, Fondazioni promossi dall'Accademia.
- **Accademici di diritto:** è **Accademico di diritto il Sindaco di Montefalco.**

9. Lo *status* di associato è comprovato dall'iscrizione nel libro degli associati e si perde per decesso, recesso o in presenza di gravi motivi di incompatibilità accertati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma successivo.

10. Lo *status* di associato viene meno in caso di **sospensione temporanea o di decadenza – sancita da deliberazione dal Presidente dell'Accademia – in seguito a fatti o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; il provvedimento di sospensione o decadenza è portato a conoscenza dell'associato con lettera raccomandata ar inviata presso il domicilio eletto dell'associato; entro 30 gg. l'associato può proporre reclamo al Consiglio direttivo che deciderà insindacabilmente entro 180 gg. dal ricevimento del ricorso.**

Art. 5

ORGANI

1. Sono organi dell'Accademia:

- **l'Assemblea;**

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- **il Comitato di controllo della gestione.**

2. Tutte le cariche sono gratuite e di durata **biennale**; le stesse possono essere riconfermate ad ogni scadenza successiva.

Art. 6

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Accademia e sarà **tenuta a Montefalco presso la sede dell'Accademia o presso il luogo che verrà indicato, volta per volta, nell'avviso di convocazione.**

2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo del precedente esercizio.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre – ogni qual volta è necessario – :

- **deliberare sulla nomina del Consiglio direttivo e del Comitato di controllo della gestione;**
- **deliberare** sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge o da altra **disposizione normativa;**
- **esaminare atti, proposte e iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio direttivo;**
- **quando ne sia fatta richiesta da venti associati e sia indicato al Consiglio direttivo l'ordine del giorno.**

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante lettera inviata agli associati, con preavviso di almeno 5 giorni o mediante comunicazione a mezzo del bollettino periodico.

5. In casi di assoluta e motivata urgenza l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente dell'Accademia, ovvero – in sua assenza – dal vicepresidente vicario; in tal caso, della avvenuta convocazione, dovrà essere tempestivamente avvertito il Consiglio direttivo stesso.

6. L'avviso di convocazione preciserà il giorno, l'ora, il luogo della adunanza e indicherà l'elenco delle materie da trattare; preciserà altresì il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno **la metà più uno degli associati ordinari**; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli **associati ordinari** presenti; tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno **quattro ore**; l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti, **non computati gli associati eventualmente astenuti**.

8. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle **modifiche statutarie e sullo scioglimento** e la devoluzione del patrimonio dell'Accademia; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno **due terzi degli associati ordinari**; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli **associati ordinari** presenti; tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno **sei ore**; l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti, **non computati gli associati eventualmente astenuti**.

9. Nelle assemblee di cui ai precedenti commi i soci onorari - e quello di diritto - non sono computati ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma – ove presenti - partecipano al voto e alla determinazione dei *quorum* deliberativi.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia – o in sua assenza dal vice presidente vicario o da uno dei membri del Consiglio direttivo – che sarà assistito da un segretario che provvederà successivamente

a redigere il verbale sulla base della minuta; questa verrà firmata dal Presidente e dal segretario alla fine della riunione.

11. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della discussione, dirige lo svolgimento dei lavori attraverso la partecipazione ai singoli punti all'ordine del giorno, accerta i risultati della votazione e ne proclama l'esito.

12. Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza; gli associati possono tuttavia dare il proprio voto con delega scritta per singole assemblee; le deleghe devono rimanere agli atti dell'Accademia; un singolo associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, resta in carica per l'intera durata dello stesso, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione, rappresenta l'Accademia in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

2. Il Presidente promuove e coordina le singole iniziative dell'Accademia ed effettua tutti gli atti amministrativi e gestionali espressamente a lui riservati dal presente Statuto o quelli che sono necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

3. Il Presidente può delegare il potere di firma a uno o più membri del Consiglio direttivo; in casi eccezionali può avocare a se le funzioni precedentemente assegnate ai sensi del successivo art. 8, comma 3.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo direttivo dell'Accademia ed è costituito da 7 Consiglieri, di cui 6 eletti dall'Assemblea ed 1, il Sindaco di Montefalco, membro di diritto; il nominato Consiglio direttivo – alla sua prima riunione ed

entro 30 gg. dalla propria nomina - elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Accademia.

2. Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per identificare le iniziative da assumere e per stabilire i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione, nonché per la sua gestione operativa, ordinaria e straordinaria; delibera sulla ammissione di nuovi associati, predisporre e approva i programmi di attività dell'Accademia, redige – in via collegiale – i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni accompagnatorie; convoca l'Assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 6; stabilisce con sua deliberazione, all'interno del comune di Montefalco, la sede dell'Accademia.

3. Il Presidente assegna tra i membri del Consiglio direttivo i seguenti incarichi:

- di vice presidente vicario;**
- di segretario;**
- di tesoriere;**
- di coordinatore delle attività culturali;**
- di coordinatore delle altre attività associative;**

4. Spetta al Consiglio direttivo fissare con regolamento interno le competenze dei predetti incarichi; in ogni caso:

- il vice presidente vicario sostituisce il Presidente dell'Accademia in caso di suo impedimento o assenza e cura la tenuta della biblioteca dell'associazione;**
- il segretario cura la corrispondenza dell'Accademia, la tenuta dei registri e dell'archivio, la convocazione e le formalità connesse ai lavori Assembleari e l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;**
- il tesoriere è preposto alla tenuta della contabilità, alla supervisione della gestione economico finanziaria**

dell'Accademia e fornisce al Comitato di controllo della gestione tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti ad esso spettanti.

5. Il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività e i bilanci preventivo e consuntivo.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario e in qualunque luogo, a Montefalco, su iniziativa del Presidente; **alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati altre personalità esterne – quali esperti in particolari settori – con funzione consultiva, anche al fine di rendere pareri non vincolanti; tali personalità esterne non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio direttivo.**

7. Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza di **almeno quattro consiglieri**; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del **Presidente dell'Accademia**.

8. In caso di **dimissioni** di un membro del Consiglio direttivo prima della scadenza del mandato, o di **sua impossibilità sopravvenuta a ricoprire l'incarico conferito**, il Consiglio direttivo provvederà, per cooptazione, **alla sostituzione del consigliere venuto meno.**

9. **Il nuovo membro del Consiglio** così nominato rimarrà in carica sino alla già stabilita scadenza dell'organo; qualora tuttavia, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri originari si riduca **a meno di quattro membri**, l'intero Consiglio direttivo **sarà considerato decaduto e dovrà essere ricostituito.**

Art. 9

COMITATO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Comitato di controllo della gestione viene **nominato** in numero di tre membri dalla **Assemblea ordinaria**; **vigila sul rispetto della legge e sul perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 2**; provvede al controllo della gestione contabile e dell'amministrazione finanziaria, **partecipa,**

con il proprio Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo; esprime, con relazione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo ed esprime il proprio parere, anche oralmente - al Consiglio direttivo prima e all'Assemblea poi - sul bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario.

2. Il Comitato di controllo della gestione nomina tra i suoi membri il Presidente.

3. In caso di dimissioni di un membro del Comitato di controllo della gestione prima della scadenza del mandato, o di sua impossibilità sopravvenuta a ricoprire l'incarico conferito, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione con altro membro; questo rimarrà in carica fino a scadenza dell'intero collegio.

Art. 10

ANNO FINANZIARIO E PUBBLICITÀ DEI RENDICONTI

1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio è **obbligatoria** ^{la} **redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio – o rendiconto – consuntivo.**

3. I **bilanci** preventivo e consuntivo devono essere pubblicati mediante affissione **nella** bacheca dell'Accademia **all'interno dei locali della stessa**, ove dovranno rimanere esposti per la durata di almeno **15** giorni prima della **data dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione; gli stessi bilanci** dovranno rimanere **in copia**, a disposizione degli associati all'interno della sede dell'Accademia per lo stesso periodo di tempo.

Art. 11

SCIoglimento DELL'ACCADEMIA

1. In caso di scioglimento dell'Accademia **per qualunque causa**, il patrimonio associativo, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto – **a fini di pubblica utilità** - al Comune di Montefalco, con l'obbligo della destinazione che

verrà decisa ed indicata dall'Accademia nell'atto di scioglimento e, comunque, **per le finalità previste all'art. 2 e, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. f), del d. lgs. 4.12.1997 n.460.**

Art. 12

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto **e dalle norme di legge vigenti in materia, si rinvia** alla potestà regolamentare del Consiglio direttivo dell'Accademia di Montefalco.

* * *